



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340
E – mail: ucvasto@mit.gov.it - PEC: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° ___/2021

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO, E' POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/> , OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Francesca PERFIDO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto:

- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo “con annesso” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** Il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;
- VISTO** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- VISTA** la Legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, la Deliberazione n. 33 del 23 dicembre 2003 con la quale la giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 20/4 del 24 febbraio 2015;
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** Il Dispaccio n° 82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- VISTO** Il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTO** Il Dispaccio prot. n°02.01.01/31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - “Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;
- VISTO** il D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell’Interno e l’atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all’Autorità Marittima, con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTA** L’Ordinanza n. 15/2018 in data 29 maggio 2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo inerente il “Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. nell’ambito del Circondario Marittimo di Vasto”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 19/2020 in data 09 luglio 2020, emanata ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 08.07.2003 n. 172, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo di Ortona ha disciplinato i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;
- VISTA** l’Ordinanza balneare 2021 della Regione Abruzzo, approvata con la Determina Dirigenziale n° 13 del 18.03.2021 del Dipartimento Territorio – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio Ufficio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo e successive modiche ed integrazioni;
- VISTE** le “linee guida MIT per il trasporto nautico e la balneazione” pubblicate sul sito web del Ministero in data 17 maggio 2020;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 09/2020 del 30 Maggio 2020;
- SENTITI** sia i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali rivierasche che le associazioni di categoria interessate nel corso della videoconferenza tenutasi in data 16 marzo 2021;
- VISTA** la propria nota prot. n. 3412 in data 08.04.2021 destinata alle Civiche Amministrazioni propedeutica all’avvio della stagione balneare;
- VISTA** la riunione di coordinamento in videoconferenza, concernente la sicurezza balneare, promossa dalla Direzione Marittima di Pescara e tenutasi in data 28.04.2021;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’Ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica Ordinanza;

RAVVISATA la necessità di disciplinare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della tutela dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Vasto, comprendente il territorio dei Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo;

VISTI gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

SI RENDE NOTO

che la presente Ordinanza è preordinata a regolamentare la balneazione e le attività turistico - ricreative che si svolgono in mare e lungo la costa del Circondario Marittimo di Vasto, con la finalità di garantirne la sicurezza e la compatibilità con il regolare svolgimento delle altre attività marittime e, più in generale, degli usi pubblici del mare.

SI DISPONE

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo.
- 1.2** Nel periodo di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, devono essere operativi i previsti servizi di salvataggio, con le modalità previste dalla presente Ordinanza.
- 1.3** I cartelli monitori, recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno avere dimensione di almeno cm 80x80 e carattere di almeno 5 cm, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in *inglese, francese, tedesco e cinese (cantonese)*.
E' fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.

Fino al 31 maggio e dal 6 settembre 2021, qualora i concessionari/gestori di strutture balneari si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli fini elioterapici, dovranno:

- a. Issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.16;
- b. esporre almeno **tre cartelli**, in posizione ben visibile all'utenza, di cui almeno uno dovrà essere obbligatoriamente posizionato all'ingresso della struttura o all'accesso in spiaggia, e tutti rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- c. assicurare, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso prontamente utilizzabile;
 - d. escludere di offrire servizi specifici (p.e. noleggio pedalò, pattini, canoe, spiagge e similari) che possano indurre gli utenti alla balneazione;
 - e. dare comunicazione dell'apertura all'Autorità Marittima almeno entro il giorno precedente alla suddetta apertura ai soli fini elioterapici, ai seguenti indirizzi e-mail: ucvasto@mit.gov.it – Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it .
- 1.4** Durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo **dal 1° giugno al 5 settembre, deve essere attivato il servizio di salvataggio** con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.
- 1.5** I concessionari/gestori, che intendano avvalersi della possibilità, prevista dall'art. 1 lett. e) dell'Ordinanza balneare della Regione Abruzzo, di non utilizzare la spiaggia per la stagione 2021 per motivi organizzativi legati all'emergenza Covid-19, devono:
- a. issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.13;
 - b. esporre almeno **tre cartelli**, in posizione ben visibile all'utenza, rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA CHIUSA”
 - c. dare comunicazione della chiusura all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto ai seguenti indirizzi e-mail: ucvasto@mit.gov.it – Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it .

Articolo 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 2.1** Fino al 17 ottobre 2021 la zona di mare per una profondità di 300 (trecento) metri dalla battigia ovvero 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco o coste rocciose è riservata in modo esclusivo alla balneazione.
- 2.2** È fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso o arancione**, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuna struttura e comunque posti a non più di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I predetti gavitelli dovranno essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari ed essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.
- 2.3** Ai gavitelli di cui al precedente punto, è vietato l'ormeggio di unità da diporto.
- 2.4** **Nella zona riservata alla balneazione È VIETATO**, durante la stagione balneare:
- a. **il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e kitesurf**, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili;
 - b. **l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità**, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima nonché i casi di cui al successivo articolo 10;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

l'atterraggio e la partenza di surf, windsurf, kitesurf e attrezzature e/o strutture similari, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.

I suddetti divieti sono da intendersi validi anche per le zone di mare dichiarate non balneabili dall'Autorità Sanitaria ovvero dall'Ente Locale competente, qualora ricomprese nella zona di mare riservata alla balneazione come definita all'articolo 2 comma 1.

2.5 Il Limite acque sicure è la zona di mare in cui l'acqua raggiunge circa 1 metro di profondità ed entro la quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza.

I concessionari balneari/gestori **devono** segnalare il limite acque sicure mediante l'apposizione di cartelli monitori, ogni 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno per ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1.3 e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITA”.

È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli di cui sopra, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri l'uno dall'altro lungo tutto il fronte mare di pertinenza.

Resta altresì in capo a ciascun concessionario/gestore la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza nonché la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo di cartelli monitori o in alternativa solamente con gavitelli di colore bianco fermo restando che qualora si adotti tale ultima soluzione ciascun concessionario/gestore ha l'obbligo di predisporre sulla spiaggia in posizione visibile dal mare i cartelli monitori indicanti il significato dei suddetti gavitelli posizionati.

I predetti cartelli e segnali dovranno essere posizionati in modo da non costituire pericolo e dovranno obbligatoriamente essere rimossi al termine della stagione balneare.

2.6 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO: qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari/gestori devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.

Articolo 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 È sempre vietata la balneazione:

- a. Nei porti e negli approdi;
- b. Nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee portuali. Per gli specchi acquei/spiagge non rientranti nelle distanze di cui sopra, a similitudine di quanto disciplinato per le scogliere frangiflutti, la balneazione è vietata nel raggio di tre metri dalle strutture portuali adiacenti alle spiagge;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- c. Nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali;
- d. A meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- e. Nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- f. All'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
- g. In zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità;
- h. Nel raggio di 20 (venti) metri dalle strutture denominate "Trabocchi".

Articolo4

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

4.1 Fino al 17 ottobre 2021, nel Circondario marittimo di Vasto, È VIETATO:

- a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia dei 5 metri dalla battigia al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. E' altresì vietato, salvo diversa autorizzazione da parte degli enti competenti, posizionare qualsiasi tipologia di attrezzatura balneare nello specchio acqueo antistante la concessione demaniale assentita; ciò al fine di non creare impedimento, ritardo o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;
- b. occupare la fascia di rispetto di (cinque) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- c. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa e comunque, nella fascia oraria di cui al successivo articolo 5, para 5.8. È consentita esclusivamente la pesca sportiva con canna da riva, purché al di fuori degli orari di cui al successivo articolo 5, para 5.8 e, comunque, in zone non frequentate da bagnanti; In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acqueei di cui sopra, l'attività di pesca dovrà essere immediatamente sospesa;
- d. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

4.2 Chiunque eserciti **attività subacquee**, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.

4.3 Il **nuotatore** che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, **ha l'obbligo** di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri) o – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, per rendersi ben visibile.

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- 4.4 È inoltre vietato tutto l'anno: transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa. Tali divieti si estendono ai trabocchi e nel raggio di 20m dagli stessi, dai cavi e dalle travi a sostegno delle suddette strutture.
- 4.5 Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate. Il divieto di pescare e tuffarsi si applica anche per il "PONTILE" di Vasto Marina.

Articolo 5 SERVIZIO DI SALVATAGGIO

- 5.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 5.2 I concessionari/gestori devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
- L'obbligo di organizzare e garantire il servizio di assistenza e salvataggio si applica, altresì, ai titolari di attività commerciali connesse con la balneazione, ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzatura balneare (ad esempio, lettini, ombrelloni, ecc.).
- 5.3 Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare o frazione.
- 5.4 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico**, tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue. In caso di **servizio di salvataggio organizzato in forma associata**, da attuarsi anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, dovrà essere garantita la presenza di **almeno un assistente abilitato ogni 150 metri** consecutivi di fronte mare o frazione.

I concessionari/gestori riguardo tutti gli aspetti del servizio di salvamento anche legati ai piani collettivi restano solidariamente responsabili.

- 5.5 **Il piano organico deve riportare:** gli stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue per i quali sia condiviso il servizio, l'eventuale raggruppamento responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico **deve essere comunicato** all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto **entro e non oltre il 1 Giugno 2021** e comunque preventivamente all'attivazione dello stesso ai seguenti indirizzi e-mail: ucvasto@mit.gov.it – Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it.
- 5.6 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi.
- 5.7 I concessionari/gestori di stabilimenti balneari, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4, riportante la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

- 5.8 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.6, il servizio di salvamento, dovrà essere attivato e garantito, **dal 1° giugno al 5 settembre obbligatoriamente almeno dalle ore 09.30 alle ore 18.30 in via continuativa**.
- 5.9 Al di fuori della fascia oraria indicata al punto precedente, i concessionari/gestori di strutture balneari dovranno comunque attivare e garantire il servizio di salvataggio quando aperti al pubblico per la balneazione (anche in occasione di eventi, manifestazioni, giochi nello specchio acqueo antistante la concessione, ecc.)
- 5.10 Nel caso di **temporanea assenza/ (sospensione) o allontanamento dell'assistente bagnante** è fatto obbligo, ai concessionari/gestori di provvedere alla **preventiva sostituzione** con altro assistente bagnanti abilitato.
- 5.11 Nei casi di allontanamento improvviso e/o imprevisto, la sospensione temporanea del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata tempestivamente ai bagnanti esponendo la **bandiera rossa** (di cui al successivo articolo 5.16 lett. c) e posizionando il **cartello** di cui al precedente punto 5.7.
- 5.12 Della temporanea sospensione del servizio di salvataggio i concessionari/gestori/ affidatari del servizio dovranno inoltre dare **avviso** mediante apparato di diffusione sonora, nonché informare tempestivamente questo Ufficio Circondariale Marittimo.
- 5.13 Ciascuna **postazione di salvataggio**, dovrà essere collocata in modo che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare, ed inoltre dovrà essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:
- binocolo;
 - un paio di pinne (dotazione individuale);
 - maschera e snorkel;
 - galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. *baywatch*), “Rescue Tube” o similari;
 - casco di sicurezza (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
 - giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
 - natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco “SALVATAGGIO”. Il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia e deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri addugliata tale da essere di pronto e facile impiego, di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto od ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 metri di sagola. Tale unità **non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi**.
 - 320 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” - c.d. *baywatch* ovvero pattino) e montato su rullo fissato saldamente.
- È data facoltà ai concessionari, in caso di presenza di barriere frangiflutti affioranti, nello specchio acqueo antistante la propria concessione, di posizionare un gavitello in corrispondenza del varco tra le predette barriere al quale assicurare il cavo galleggiante in condizioni meteo marine non favorevoli.

- i. È data facoltà ai concessionari, in caso di presenza di barriere frangiflutti affioranti, nello specchio acqueo antistante la propria concessione, di posizionare un gavitello in corrispondenza del varco tra le predette barriere al quale assicurare il cavo galleggiante in condizioni meteo marine non favorevoli.
- j. È data facoltà al concessionario/gestore/Comune di utilizzare una **moto d'acqua** quale integrazione al mezzo nautico di cui alla precedente lettera g) con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
 - la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;
 - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvamento in corso di validità;
 - presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvamento;
 - la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
 - la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g);
 - il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio;
 - la moto d'acqua deve essere coperta da una assicurazione civile a copertura dei danni provocati a terzi.
- l. Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvamento, è data **facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio** di cui al precedente punto g), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da "stand up paddle" Rescue. Tale mezzo deve essere:
- munito di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
 - utilizzato da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
 - posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio.
- In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnante, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, morfologia della costa, presenza bassi fondali e/o pericoli e/o ostacoli ecc.).

5.14 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, la postazione di salvataggio dovrà essere posizionata su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia consistente in una torretta di cui il piano di calpestio non deve essere di altezza inferiore a 1,5 metri. Le predette piattaforme dovranno essere comunque **obbligatoriamente installate** nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di ostacoli (opere a difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc).

15 30 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

5.15 I concessionari/gestori mediante Piani collettivi sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico–nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.

5.16 DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE

Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:

- a. **salvagente anulari**, almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 **sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione**, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagente anulari è data facoltà di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo "Rescue Can"(baywatch) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri;
- b. **asta, almeno una**, posizionata nelle immediate vicinanze della postazione di salvamento sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, ad un'altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario/gestore;
- c. **bandiera rossa, almeno una**, da utilizzare:
 - in caso di sospensione del servizio di salvataggio;
 - in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
 - In caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dell'Ordinanza della Regione Abruzzo;
 - Non conformità sanitaria delle acque di balneazione così come certificato dalle competenti Autorità.

bandiera bianca, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;

- d. **un megafono funzionante e/o un impianto di diffusione sonora**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

5.17 In caso di interdizione temporanea della balneazione, disposta dalle competenti autorità per motivi igienico – sanitari, è data facoltà ai concessionari di sospendere il servizio di salvataggio fino alla revoca del provvedimento di interdizione. Della sospensione del servizio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora ed esposizione della bandiera rossa.

Articolo 6 ASSISTENTE BAGNANTI

6.1 I Concessionari/gestori hanno l'obbligo di vigilare affinché ogni assistente bagnanti rispetti scrupolosamente i propri compiti ovvero l'assistente bagnante deve:

- a. Sorvegliare continuamente l'area di propria competenza stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;

15 30 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- b. Avere con sé ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita al servizio da esibire su richiesta degli Organi di controllo;
- c. Indossare una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, **“SALVATAGGIO”**;
- d. Esser dotato di fischietto di tipo professionale;
- e. Conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato presso strutture balneari/spiagge libere di propria competenza;
- f. Issare, a seconda dei casi, la prevista bandiera bianca o rossa (di cui al precedente articolo 5.16 lett. c) e lett. d);
- g. utilizzare le apparecchiature elettroniche (*smartphone*, radio vhf o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o avvisi di particolare rilievo con i concessionari/comuni/gestori/affidatari del servizio di salvataggio. Se utilizzati con l'ausilio di auricolari, quest'ultimi dovranno essere utilizzati su un solo orecchio al fine di poter sentire eventuali richieste di soccorso;
- h. Prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, approntare la postazione di salvataggio - verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 5.13 e 5.16 – con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio - verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.

Ogni concessionario/gestore/affidatario del piano collettivo dovrà, altresì:

- i. Vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la fascia dei 5 metri dalla battigia ed affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro che possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
- j. Segnalare tempestivamente, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Inoltre entro 24 ore dall'evento, avrà comunque cura di far pervenire con ogni mezzo (mail, PEC, *brevi manu*) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, la “scheda di rilevazione incidenti” (Allegato n. 2), curandone la compilazione in ogni parte e firmando in calce.

6.2 Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento del brevetto.

6.3 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di quanto stabilito dal precedente articolo 5.2, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario/gestore di struttura balneare e affidatario del servizio di salvataggio circa l'adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo.

6.4 E' fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio per altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altro servizio. In tal caso sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente ai bagnanti il concessionario/gestore che si avvale di tale assistente bagnante.

Articolo 7

PISCINE E AREE DESTINATE A GIOCHI GONFIABILI GALLEGGIANTI

- 7.1** Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
- 7.2** Il servizio deve essere disimpegnato da 2 assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 m².
- 7.3** La chiusura delle piscina dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.
- 7.4** Fermo restando quanto disposto dall'Ordinanza balneare regionale, in caso di installazione di giochi gonfiabili galleggianti:
- l'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata con idonea cartellonistica indicante l'uso ed i relativi divieti;
 - le strutture da posizionare all'interno di detto specchio acqueo, dovranno essere conformi e rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza;
 - dovrà essere dedicato un servizio di assistente bagnanti in funzione delle caratteristiche strutturali, delle dimensioni e degli ingombri delle installazioni, che copra tutta la durata di apertura ai fruitori bagnanti;
 - in caso di mare agitato, in condizioni tali da compromettere l'integrità della struttura e delle persone nelle vicinanze, bisognerà attenersi agli interventi previsti nella scheda tecnica dei giochi e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Articolo 8

CORRIDOI DI LANCIO

- 8.1** Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 8.2** I concessionari di strutture balneari o gli operatori, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la propria concessione/area assegnata, un corridoio di lancio, devono farne richiesta al Comune rivierasco competente e devono darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto **prima dell'installazione del manufatto**.
- 8.3** I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti **caratteristiche**:
- a. profondità di almeno 300 metri, fatta eccezione di quelli dedicati ai kite surf che devono essere non inferiori a 500 metri;
 - b. larghezza alla battigia: da 10 a 15 metri;
 - c. larghezza a 300 metri: da 15 a 20 metri;
 - d. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri, ed ai quali è **vietato ormeggiarsi**;

- e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione;
- f. dovranno essere posizionati - nei limiti laterali della concessione - in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;
- g. dovranno essere liberi da ostacoli che pregiudichino la sicurezza della navigazione;
- h. dovranno essere segnalati mediante appositi cartelli rispondenti ai requisiti di cui all'art.1.3 e recanti la dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI”.

8.4 All'interno dei corridoi di lancio:

- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela;
- d. le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

Articolo 9

DISPOSIZIONI PER I COMUNI E PER LE SPIAGGE LIBERE E GLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

- 9.1** Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste dalla presente Ordinanza.

Nel periodo di maggior affluenza nelle località, spiagge libere, che prevedono un maggior numero di bagnanti i Comuni - con le modalità, gli obblighi, le facoltà e le tempistiche previste agli artt. 5 e 6 della presente ordinanza - devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.

I Comuni, in caso di oggettiva comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio, dovranno darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato.

Nei tratti di litorale in cui i Comuni sono impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio andrà posizionata, a cura della stessa Amministrazione, in maniera visibile sia lato strada che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.3 recante la seguente dicitura riprodotta anche in inglese, francese, tedesco e cinese (cantonese):

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- 9.2** Ai Comuni, per le spiagge libere e specchi acquei antistanti, è fatto, altresì, obbligo di:
- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
 - b. segnalare il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite all'art. 2.2 della presente Ordinanza;
 - c. segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall'art. 2.5 nonché la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
 - d. predisporre un'adeguata cartellonistica ad alta visibilità che avverta della pericolosità causata dalle forti correnti che si generano in determinate zone nonché il posizionamento di gavitelli di colore rosso, collegati tra loro da una sagola galleggiante tarozzata e ben visibile, che delimitino il tratto di mare interessato. Tale obbligo si applica almeno alle seguenti località: **SAN SALVO** - specchio acqueo antistante la spiaggia libera individuata con il n° 25 compreso tra la barriera frangiflutti e a terra con la diga foranea del porticciolo turistico "Le Marinelle"; **VASTO** – specchio acqueo a ridosso delle opere portuali lato spiaggia Punta Penna e presso il Trabocco di Punta Aderci interessato anche da variazione di fondali; **TORINO DI SANGRO Le Morge** - specchio acqueo antistante la spiaggia a nord del lido "Le Campanelle" tra il pennello e la prima barriera frangiflutti;
 - e. rendere noto all'utenza, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.3 - da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO

- f. segnalare la fonte di pericolo, di cui all'art. 2.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile;
 - g. custodire, nei casi in cui i Comuni abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale di primo soccorso e renderlo disponibile - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti;
 - h. comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, l'intenzione di installare, nella fascia di mare antistante la spiaggia libera, un corridoio di lancio ai sensi dell'art. 8 della presente Ordinanza.
- 9.3** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

Articolo 10 **DISPOSIZIONI SPECIALI**

Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, in considerazione delle numerose operazioni di alaggio e di varo cui le stesse sono soggette ed il conseguente possibile pericolo causato dai cavi in tensione, è autorizzata - **nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteo-marine lo consentano** - la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio.

Al fine di consentire un esercizio dell'attività nautico diportistica compatibile con i principi di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari, è consentito l'impiego esclusivamente dei mezzi utilizzati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni da parte dei titolari delle concessioni demaniali marittime destinate all'uso specifico di deposito di imbarcazioni da diporto. Tali operazioni devono avvenire in condizioni di massima sicurezza, sotto la propria diretta responsabilità, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, preferibilmente nella fascia oraria compresa **tra le ore 13.00 e le ore 14.30** ovvero oltre l'orario di apertura al pubblico per la balneazione ed in assenza di bagnanti nelle vicinanze.

Articolo 11 **NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative, si rinvia allo specifico "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico" adottato con propria Ordinanza n. 15/2018 in data 29 giugno 2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 **DISPOSIZIONI FINALI**

12.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n. 09/2020 del 30 maggio 2020, entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e **dovrà essere esposta**, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di Polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque medesime.

12.2 Quale strumento di ausilio ai Concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (Allegato 1) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo.

La check list, debitamente precompilata e firmata dal concessionario o suo delegato/gestore/affidatario del piano collettivo di salvamento, dovrà essere inoltrata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto entro il primo giorno di apertura della struttura ai fini della balneazione a mezzo PEC, mail ovvero de visu, e conservata presso la struttura balneare/singola postazione ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.

13.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/vasto.

13.4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 ss.mm.ii.;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

13.5 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione agli albi dei Comuni rivieraschi di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto e presso l'albo di questo ufficio e previa diffusione alle locali associazioni di categoria e organi di stampa.

Vasto, _____

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesca PERFIDO

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO, E' POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/> , OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.





CHECK-LIST VERIFICA STABILIMENTI

DATA _____ COMUNE DI _____ (LITORALE: NORD - SUD)
 LIDO : _____ DITTA CONCESSIONARIA: _____
 PERSONALE CHE EFFETTUA AUTOISPEZIONE _____
 RECAPITO TELEFONICO FISSO _____ CELLULARE _____
 ASSISTENTE/I SALVATAGGIO _____

NORMA	ARGOMENTO	SI	NO
CP art. 13.1 Ord. Reg. art. 8.1	Esporre in luoghi ben visibili dagli utenti le previste Ordinanze.		
CP art. 2.5	cartelli monitori indicanti il limite acque sicure, posizionati ogni 50 metri di fronte mare e almeno uno per concessione indicanti il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (1 metro di profondità): "LIMITE ACQUE SICURE".		
CP art. 2.5	Facoltà di segnalare con gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro indicante il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (1 metro di profondità): "LIMITE ACQUE SICURE" (presenza di cartelli monitori a terra)		
CP art. 9.2 lett.e CP art. 1.3.	SPIAGGE LIBERE – segnalazione di fonti di pericolo con cartelli monitori redatto anche nelle lingue straniere.		
CP art. 5.2	Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio (almeno 1 (uno) assistente bagnanti ogni 150 m. di fronte mare abilitato F.I.N. – S.N.S. – F.I.S.A.)		
CP art. 5.13; 5.14	<p>POSTAZIONI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Torretta (non inferiore ad 1,5 m. di altezza) 2.Un binocolo 3.Maschera, snorkel ed un paio di pinne 4. Casco di sicurezza tipo rafting 5. Un giubbotto di salvataggio lifejacket 6. 350 m. di cavo di salvataggio d tipo galleggiante con cintura o bretelle o strumento galleggiante ovoidale di tipo baywatch con tracolla e cintura di tipo omologato o torpedo; 7. Un natante di colore rosso o arancione idonea al servizio di salvataggio recante, su entrambi i lati, la scritta di colore bianco "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa, nonché di un ancorotto con almeno 10 metri di sagola <p>DISCIPLINA PER L'EVENTUALE UTILIZZO DI MOTO D'ACQUA PER IL SALVAMENTO È data facoltà al concessionario, in aggiunta al pattino di salvataggio, di posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, osservando le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati; 2. la moto d'acqua dovrà essere impegnata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio 		

	<p>3. il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica e abilitazione al salvamento;</p> <p>4. a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;</p> <p>5. durante l'uscita in mare il conduttore e l'addetto al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio e casco omologato;</p> <p>6. la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio omologata, con maniglioni laterali, assicurata alla stessa tramite degli sganci rapidi</p> <p>7. Copertura assicurativa contro danni a terzi in corso di validità.</p>		
CP art. 5.16	<p>DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE E DI CIASCUNA SPIAGGIA LIBERA: Devono essere posizionati, in posizione ben visibile:</p> <p>1. N° 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, sistemati, se possibile, su paletti alti m. 1.5;</p> <p>2. Un'asta sulla quale possa essere tempestivamente issata, ad un'altezza di almeno 4 metri, una bandiera rossa che significa "AVVISO DI BAGNO PERICOLOSO". Laddove le condizioni dovessero essere buone la bandiera da issare dovrà essere di colore bianco;</p> <p>3. Megafono e/o impianto di diffusione sonora</p>		
CP art. 6.1	<p>OGNI SINGOLO ASSISTENTE BAGNANTE DEVE:</p> <p>1. Avere con sé il brevetto che lo abilita e relativo certificato medico in corso di validità;</p> <p>2. Indossare una maglietta di colore rosso che rechi la scritta bianca "SALVATAGGIO";</p> <p>3. Essere dotato di fischiello professionale;</p> <p>4. Stazionare prioritariamente sulla torretta di salvataggio ovvero in mare;</p> <p>5. Conosca l'esatta ubicazione e la consistenza del materiale di primo soccorso.</p>		
CP art. 8 CP art. 1.3.	<p>CORRIDOIO DI LANCIO Il corridoio di lancio rispetta le seguenti caratteristiche:</p> <p>1. larghezza: sino ad un massimo di m. 20;</p> <p>2. profondità: non inferiore a m. 300 dalla battigia;</p> <p>3. delimitazione: gavietti di colore giallo/arancione ad intervalli di mt 20 ;</p> <p>4. individuazione dell'imboccatura a mare: posizionamento di bandierine bianche sui gavietti più esterni;</p> <p>5. segnalazione: mediante appositi cartelli monitori posizionati in modo da non costituire pericolo, redatti anche nelle lingue straniere: "DIVIETO DI BALNEAZIONE – RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"</p> <p>6. non sono presenti bagnanti all'interno del corridoio di lancio</p> <p>7. liberi da ostacoli che pregiudichino la sicurezza della navigazione;</p>		
Ord. Reg. art. 4.1.a	<p>Il concessionario cura l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta sono sistemati in appositi contenitori chiusi.</p>		
Ord. Reg. art. 4.1.f	<p>Il numero degli ombrelloni sono installati in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. È garantito un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia</p>		
Ord. Reg. art. 4.1.i	<p>Sull'arenile sono presenti ombrelloni "hawaiani" con una superficie massima di metri quadrati 30,00, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale aventi superficie d'ombra pari al massimo di quanto concesso per gli ombrelloni "hawaiani".</p>		
Ord. Reg. art. 4.1.n.a.	<p>Eventuali aree giochi presenti sono delimitate con sistemi di protezione e devono avere un'altezza almeno di m. 3 e sorretta da paletti. Il materiale utilizzato è in fibra vegetale o sintetica.</p>		
Ord. Reg. art. 5	<p>È garantito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione.</p>		

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

Ord. Reg. art. 6.2.e	Posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 6 unità per l'ormeggio di pattini, mosconi, pedalò, piccoli natanti e/o derive non superiore a 4,5 mt di lunghezza entro 300 m. dalla costa.		
----------------------	--	--	--



Allegato n. 2 – Ordinanza di Sicurezza Balneare ___/2021



All' **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO**

Email: ucvasto@mit.gov.it

Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2021

Data evento _____ ora evento _____ Stabilimento Balneare denominato _____
 _____ n° _____ Spiaggia libera _____ Comune _____

Via/P.zza _____ n° _____.

Tipo evento _____ eventuale mezzo di soccorso impiegato
 (pattino/ moto d'acqua, ecc.) _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	

Bandiera bianca issata

Bandiera rossa issata

DATI DELL'ASSISTITO EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza: _____

Nazionalità: _____

Comune: _____

Iniziali Cognome

--	--	--

Iniziali Nome

--	--	--

Organizzazione di soccorso **allertata** al presentarsi dell'evento

- Guardia Costiera
 112
 Nessuna
 Altro (.....)

Altre persone intervenute

.....

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Puntura di Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Puntura di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento.	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera
			<input type="checkbox"/> Altro (.....)

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

Azioni intraprese e particolari da segnalare:.....	
Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e <i>Firma</i>